

N. R.G. 19704/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Salina	Presidente Relatore
dott.ssa Silvia Romagnoli	Giudice
dott.ssa Manuela Velotti	Giudice

all'esito dell'udienza del 2/3/2016,

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **19704/2015** promosso da:

FEDERCONSUMATORI - FEDERAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI (C.F. 97060650583) con il patrocinio dell'avv. GARAGNANI PAOLO, dell'avv. ZAMAGNI LUCA, dell'avv. GENNA GIUSEPPE, dell'avv. FALZONE GIAMPIERO e dell'avv. ACCIARI MATTEO.

RECLAMANTE

contro

BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F.) con il patrocinio dell'avv. MOLZA STEFANO.

RECLAMATO

Ha emesso la seguente



ORDINANZA

Con ricorso ex art. 140 c. VIII D.lvo n. 206/05 (cod. cons.), depositato il 13/10/2015, la Federconsumatori - Federazione Nazionale di Consumatori e Utenti, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, aveva chiesto che l'intestato Tribunale, in via cautelare, inibisse alla Banca di Bologna "di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente denominati "Conto Family Start" e "Conto Bfree", già in essere o da stipulare con i consumatori", ordinando, altresì, al predetto istituto di credito "di inserire, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'invocato provvedimento, specifico avviso contenente il dispositivo della emananda ordinanza sulla home page del proprio sito web, di dare comunicazione del predetto dispositivo ad ogni correntista consumatore, entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, con le stesse modalità contrattualmente previste per la comunicazione degli estratti conto, e, infine, di curarne, a proprie spese, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, la pubblicazione su determinati quotidiani".

Con memoria depositata in data 20/11/2015, la Banca di Bologna soc. coop., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, si era costituita in giudizio, chiedendo l'integrale reiezione del ricorso cautelare ex adverso proposto per difetto dei requisiti del fumus bonis iuris e del periculum in mora.

Con ordinanza resa in data 7/12/2015, il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proposto da Federconsumatori, condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore della Banca resistente.



Avverso la suddetta ordinanza, Federconsumatori, con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., depositato in data 23/12/2015, ha proposto reclamo al Collegio, chiedendo che l'adito Tribunale, previa revoca dell'impugnato provvedimento, in via principale, adottasse le misure cautelari precedentemente invocate, e, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del reclamo, venisse comunque disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.

Con memoria depositata il 25/2/2016, Banca di Bologna soc. coop. si è costituita nella presente procedura, e, contestando la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha chiesto il rigetto del proposto reclamo.

Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il reclamo di cui in premessa sia solo in parte meritevole di accoglimento.

Ed invero, come affermato dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Roma 20/10/2015; Trib. Milano 30/6/2015; Trib. Biella 7/7/2015), il novellato art. 120 TUB, sia pure con formulazione quantomeno imprecisa e, in ogni caso, suscettibile di esegesi diverse e, tra di loro, non del tutto compatibili, sembra aver introdotto nell'ordinamento giuridico statale il divieto di anatocismo, ovvero sia, di produzione di interessi sugli interessi.

A tale conclusione, in linea di principio condivisibile, si perviene attraverso un processo di ortopedia giuridica che prevede la sostituzione, al comma II, lett. b), delle espressioni "interessi capitalizzati" e "operazioni di capitalizzazione" con quelle "interessi contabilizzati" e "operazioni di contabilizzazione", apparentemente più coerenti sia alla



volontà del legislatore così come manifestata nel corso dei lavori preparatori, sia alla restante disciplina dettata dalla norma in esame, e, più precisamente, a quella che stabilisce che gli interessi non possono produrre interessi ulteriori e che impone di calcolare gli interessi annotati in conto solo sul capitale.

Del resto, il superiore assunto sembra oggi trovare ancor più chiara conferma nella recente introduzione dell'art. 17-bis al D.L. 14/2/2016 n. 18, recante, tra l'altro, misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, non ancora convertito in legge, il quale modifica l'art. 120 TUB, in materia di anatocismo bancario, nel modo seguente :

“Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1o marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è



considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.».

Detto questo, resta, in ogni caso, da valutare se, come statuito da una parte della giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Roma 20/10/2015; Trib. Milano 30/6/2015), il divieto così introdotto sia immediatamente operativo, ovvero, se, come affermato da altra parte della giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Torino 16/6/2015; Trib. Torino 5/8/2015), la sua entrata in vigore sia subordinata all'adozione da parte del CICR della delibera evocata dal comma 1 del citato art. 120 TUB.

Orbene, come argomentato dal Giudice di prime cure, con motivazione in parte qua del tutto condivisibile, il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo “regolamentato”, affidando espressamente al competente comitato interministeriale l'adozione di una delibera che disciplini modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

In particolare, ritiene il Collegio che una siffatta riserva lasci invariata la portata del divieto così introdotto dalla normativa primaria e attribuisca alla normativa secondaria il solo compito di regolarne i tempi e le modalità di attuazione, anche al fine di evitare situazioni di assoluta deregulation e, quindi, di arbitraria o anche solo diversificata disciplina dell'istituto de quo, in un settore così delicato quale è quello del credito bancario, nonché ingiustificate disparità di trattamento o, comunque, differenti ed inique applicazioni di detto divieto tra i diversi consumatori ed utenti, non tutti necessariamente esposti al fenomeno della capitalizzazione degli interessi passivi.



La necessità di una precisa regolamentazione del predetto divieto in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, prima della sua effettiva entrata in vigore, sembra altresì trovare giustificazione anche in esigenze di armonizzazione della nuova e ben più rigorosa disciplina nazionale con quella in vigore nel resto dell'UE che, invece, consente detta pratica bancaria, da realizzarsi attraverso direttive e prescrizioni che scongiurino situazioni contraddittorie e non conciliabili soprattutto tra operatori del sistema creditizio nazionale, soggetti al nuovo divieto, e quelli esteri, ma attivi sul territorio dello Stato, la cui normativa nazionale di riferimento, come detto, permette la capitalizzazione degli interessi.

La necessità, per le ragioni sopra esposte, di dare una specifica e preventiva regolamentazione all'attività bancaria con riferimento al fenomeno dell'anatocismo in ogni suo aspetto, non può non determinare lo slittamento dell'entrata in vigore del predetto divieto fino al momento in cui il complesso e progressivo iter normativo delineato dal legislatore non sia giunto a conclusione, appunto, con l'adozione della menzionata delibera del CICR che preciserà le modalità, non meramente contabili, di concreta attuazione di un divieto, la cui ampiezza ed assolutezza non sembrano evincersi in modo netto e chiaro neppure dalla disposizione in commento.

Del resto, anche in occasione della precedente modifica dell'art. 120 TUB operata con D.lvo. 342/99, si era pacificamente affermato che l'entrata in vigore della nuova normativa, che, in quel caso, sanciva la legittimità dell'anatocismo bancario alle specifiche condizioni ivi previste, era differita fino all'adozione di apposita delibera da parte del CICR, come noto, poi emanata in data 9/2/2000.



Affermare, quindi, una cogenza immediata del divieto di anatocismo introdotto dalla legge di stabilità del 2014, diversamente da quanto avvenuto nel recente passato sempre in subiecta materia, comporterebbe una ingiustificata sperequazione giuridica tra gli istituti di credito e gli altri soggetti interessati a detto fenomeno, ma anche, come detto, tra gli stessi utenti del sistema bancario, i quali, non essendo tutti debitori e negativamente esposti alla capitalizzazione degli interessi passivi, potrebbero, in quanto creditori, essere, invece, ben favorevoli all'applicazione di detto istituto relativamente agli interessi attivi.

Né vale sostenere, in contrario, che l'operatività non immediata del divieto de quo cristallizzerebbe una situazione di illegittimità, rendendo persistenti i suoi effetti negativi e pregiudizievoli.

Infatti, tale assunto muove dal presupposto, non condivisibile, che l'anatocismo sia, di per sé, una pratica illegittima.

A confutazione di tale assunto è sufficiente evidenziare come il predetto istituto, oltre che praticato ordinariamente in altri Paesi dell'UE, trovi generale regolamentazione anche nel nostro ordinamento giuridico attraverso il tuttora vigente art. 1283 c.c. che, sia pur in presenza di determinati presupposti, ne sancisce la piena legittimità.

Le considerazioni che precedono circa la non immediata cogenza della disciplina dettata dal novellato art. 120 TUB, sembrano, altresì, trovare conforto nella disciplina contenuta nell'art. 161 TUB.

Infatti, il novellato art. 120 TUB determina l'abrogazione della previgente disciplina in materia di anatocismo bancario (D.lvo n. 342/99; Delibera CICR 9/2/2000) e, inoltre, sembra favorire una sorta di reviviscenza del disposto di cui all'art. 1283 c.c. che, come detto, prevede, in generale, la possibilità della capitalizzazione degli interessi sia pure alle condizioni ivi espressamente indicate.



Orbene, il citato art. 161 TUB, al comma V, stabilisce testualmente che “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”, subordinando, in tal modo, l’entrata in vigore della nuova disciplina all’emanazione della normativa anche di tipo secondario regolamentare richiamata dal medesimo decreto.

Si tratta di disposizione che, in quanto non abrogata e non modificata dalla recente novella, deve trovare applicazione soprattutto in una situazione di incertezza ermeneutica quale quella sopra rappresentata, nonché in una fase processuale, quale quella cautelare ante causam, connotata da sommaria cognitio.

In ogni caso, anche a voler prescindere dalle considerazioni che precedono in punto di *fumus boni iuris*, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non ricorrano, comunque, i giusti motivi di urgenza richiesti dall’art. 140 c. VIII cod. cons. per l’adozione, in via cautelare, dell’invocata inibitoria.

Ed invero, la giurisprudenza citata dalla associazione consumeristica reclamante a sostegno del proposto ricorso individua il presupposto dei “giusti motivi d’urgenza” nella necessità di assicurare una tutela tempestiva agli interessi collettivi dei consumatori, pervenendo, così, ad una più attenuata definizione del *periculum in mora* non necessariamente correlato alla tradizionale nozione di irreparabilità/irrisarcibilità del danno, ma che, piuttosto, prenda in considerazione l’irradiamento del pregiudizio derivante dalla pratica commerciale scorretta, con la conseguenza che l’inibitoria cautelare, disciplinata dal citato art. 140 c. VIII cod. cons., vada concessa in tutti i casi in cui la violazione in atto



dei diritti o degli interessi collettivi dei consumatori sia, oltre che suscettibile di protrazione nel tempo, connotata dall'intensità della potenzialità diffusiva del danno che ne deriva.

La definizione dei "giusti motivi di urgenza" nei termini sopra riportati trae origine da una normativa comunitaria ormai risalente nel tempo (Direttiva 98/27/CE del 19/5/1998), la quale, sancendo la necessità di assicurare una tutela tempestiva degli interessi dei consumatori, giungeva, anche in relazione all'ordinamento giuridico all'epoca vigente e ai rimedi allora messi a disposizione, a far coincidere l'effettività della tutela soprattutto con la sua tempestività.

Ritiene, però, il Collegio che, anche alla luce dei nuovi strumenti processuali approntati dalla più recente legislazione, la suddetta definizione debba essere, oggi, rivisitata, escludendo che gli obbiettivi delineati dalla richiamata Direttiva comunitaria portino necessariamente, ed in modo aprioristico, a ravvisare sempre la sussistenza del suddetto presupposto di natura cautelare ogni qual volta ci si trovi in presenza di interessi collettivi o, comunque, di una collettività indeterminata di consumatori.

Infatti, un'interpretazione di questo genere finirebbe automaticamente con l'assimilare la natura diffusiva dell'interesse controverso all'esigenza, tipicamente cautelare, di assicurare ad esso una tutela immediata, con conseguente sovrapposizione, se non addirittura confusione, dell'inibitoria ordinaria, di cui all'art. 140 c. I cod. cons., con l'analogo strumento previsto dal successivo comma VIII.

Tale sovrapposizione di azioni, ordinaria e cautelare, può allora prevenirsi esigendo che, in sede cautelare, stante la peculiarità e la



sommarietà del rito, accanto all'esigenza di assicurare una tutela effettiva e tempestiva a determinati interessi collettivi, sia allegata e dimostrata la sussistenza (anche) di un pericolo di danno quantomeno significativo ed apprezzabile, non necessariamente irreparabile nei termini richiesti dall'art. 700 c.p.c., ma neppure di entità, soggettivamente ed oggettivamente, così irrisoria o anche solo modesta da non potersi spiegare, in concreto, la ragione per la quale sia stata intrapresa la procedura d'urgenza anziché quella ordinaria.

Oltretutto, l'interpretazione che tradizionalmente viene offerta del presupposto dei giusti motivi d'urgenza sembra non tenere conto, sotto il profilo della tempestività/effettività e dell'economicità dell'azione giudiziaria in relazione a danni potenziali di modesta entità, di alcuni rimedi processuali, di natura ordinaria, quali il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. e la c.d. class action di cui all'art. 140 bis cod. cons., divenuti operativi in epoca successiva alla Direttiva comunitaria di cui sopra, i quali appaiono parimenti idonei a soddisfare gli interessi dei consumatori con tempistiche sicuramente più ridotte e, quindi, più consone alla natura degli interessi in gioco, nonché con una sensibile riduzione dei costi che, altrimenti, potrebbero scoraggiare iniziative di tipo individuale.

Nel caso di specie, le allegazioni svolte (peraltro, soltanto) nell'originario ricorso cautelare dall'associazione consumeristica oggi reclamante risultano, sul punto, assolutamente generiche ed apodittiche, in quanto non configurano alcuna situazione di concreto e significativo pericolo di danno nei termini come sopra indicati dal Collegio e di urgenza tale da giustificare un immediato intervento giudiziario di natura cautelare.



Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo in esame deve essere, in parte qua, rigettato.

Merita, invece, accoglimento il motivo di gravame concernente le spese processuali.

Infatti, la novità e l'estrema controvertibilità della questione in esame giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo,

IL CASO.it
DISPONE
l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

CONFERMA

nel resto, l'ordinanza oggetto di reclamo.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile del Tribunale, il 16/03/2016.

Il Presidente est.
Dott. Giovanni Salina

